

**PUBBLICA****COMUNE DI CIGLIANO**

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 9 del 28/04/2012**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

Il giorno 28/04/2012 alle ore 09.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1) Corgnati Giovanni	1) Autino Livio
2) Castelli Gianni	2) Scavarda Claudia Maria
3) Filippi Bruna	
4) Cena Giovanni Rocco	
5) Andreone Federica	
6) Rigazio Anna	
7) Grigolo Emiliano	
8) Nicolotti Valentino	
9) Savio Giovanni	
10) Bono Giovanni	
11) Vercellone Eliana	
12) Bobba Stefano	
13) Campanella Paolo	
14) Barcotti Davide	
15) Regis Cristiana	
Totale presenti 15	Totale assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michelangelo La Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Corgnati Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno. Assiste alla seduta l'Assessore esterno Sig. Bertotto Stefano.

Deliberazione CC n. 9 del 28/04/2012 - PROPOSTA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'Amministratore competente

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Deliberazione CC n. 9 del 28/04/2012 - PARERI PREVENTIVI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

Il/La sottoscritto/a, Giovanni Corgnati, Amministratore, propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Giovanni Corgnati

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#), IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Andreone

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#), IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alessandro Andreone

Deliberazione CC n. 9 del 28/04/2012 - DISCUSSIONE, VOTAZIONE E DISPOSTO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

Udita l'introduzione del Sindaco Giovanni Corgnati per la quale si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Uditi gli Interventi dei Consiglieri Bobba, Corgnati e Barcotti per i cui testi si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del [Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000](#);

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del [Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000](#);

Con voti favorevoli 11, contrari 3 (Barcotti, Bobba e Regis,) e astenuti 1 (Campanella) espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO - *Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato*

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 11, contrari 3 (Barcotti, Bobba e Regis,) e astenuti 1 (Campanella) espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#)

Deliberazione CC n. 9 del 28/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Corgnati Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione;

× E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 03/05/2012 al giorno 18/05/2012 ai sensi di Legge. Reg. Pubbl. n. 322/2012.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#), decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo La Rocca
